

Cristo, ad un concilio generale, sebbene a lui nella persona di Pietro sia stato detto: *Pasci le mie peccore e: Quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato anche in cielo.* Quando ciò sia in opposizione coi sacri canoni, quanto dannoso per tutta quanta la Chiesa, può riconoscere ognuno che non sia del tutto ignaro del diritto. Giacchè, prescindendo da altre ragioni, che si oppongono evidentemente a quest'abuso, chi non troverà ridicolo che debbasi interporre appello a qualche cosa, che in nessun luogo esiste e di cui non si sa, se esisterà mai in avvenire? ¹ I poveri rimangono oppressi in molti modi dai potenti, i delinquenti rimangono impuniti, viene fomentata la ribellione contro la più alta autorità spirituale, il delitto gode l'immunità, ogni disciplina ecclesiastica e gerarchico ordinamento è scosso dalle fondamenta. Noi abbiamo deciso di liberare la Chiesa di Cristo da questo pestifero veleno, di curare la salute dei fedeli a noi affidati e di allontanare ogni motivo di scandalo dal gregge del nostro Redentore. Perciò, dopo avere interrogato e ottenuto il consenso dei nostri venerabili fratelli, i cardinali della santa romana Chiesa, e dei prelati e degli espositori del giure divino ed umano addetti alla Curia e dopo nostra personale accurata riflessione, condanniamo tali appellazioni, le dichiariamo come erronee e detestabili, le cassiamo e annulliamo. Le appellazioni interposte fino a questo giorno noi solennemente le dichiariamo nulle, perniciose e senza conseguenze giuridiche. Inoltre comandiamo, che nessuno d'ora innanzi, sotto qualunque pretesto, ardisca d'interporre un siffatto ricorso dai nostri ordini, dalle nostre sentenze o dai nostri comandi, o da quelli dei nostri successori, o aderisca a una tale appellazione, o in qualsiasi modo la difenda. Chiunque fa qualche cosa contro queste decisioni, e ciò dalla fine del secondo mese dalla pubblicazione di questa bolla nella cancelleria apostolica, di qualunque condizione grado o rango egli sia, quantunque illustre per dignità imperiale, regia o vescovile, incorre *ipso facto* la scomunica, dalla quale non può essere prosciolto che dal vescovo di Roma e in punto di morte. Le comunità e i collegi incorrono nell'interdetto. Oltre a ciò tutti i contravventori incorrono in quelle pene e censure che sono state stabilite contro i complici in crimine di lesa maestà e i fautori di eresia. Anche gli scrittori e testimoni, che hanno assistito a tali atti e che scientemente hanno prestato il loro consiglio, il loro aiuto o anche soltanto il loro favore agli appellanti, saranno colpiti con la medesima pena ».

¹ Anche restando letteralmente alle prescrizioni del concilio di Costanza un concilio si doveva radunare soltanto ogni dieci anni.